



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE ENERGETICHE

Reg. n. 14 del 13/05/09

13/05/09

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato, tra i siti da bonificare di interesse nazionale, il sito di "Casale Monferrato";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Casale Monferrato";
- Visti i risultati delle indagini di caratterizzazione dei suoli, realizzate da ASI e ARPA, dell'area "ex Piemontese" trasmessi dal Comune di Casale Monferrato con nota Prot. n. 34980/838 del 25/09/07 e acquisiti al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 25139 QdV/DI del 27/09/07;
- Visto il "Progetto di bonifica dell'area ex Piemontese-area B" per la bonifica dei suoli trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota Prot. n. 16451/393 del 05/05/09 e acquisito al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con n. 10099, QdV, DI del 13/05/09;
- Visti gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 11 marzo 2010 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica dell'area ex Piemontese-area B" per la bonifica dei suoli trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota Prot. n. 16451/393 del 05/05/09;
- Visto il Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio

REG. TO. ALLA CORTE DEI CONTI  
 Add. 2011/2411  
 UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
 DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
 DEL TERRITORIO  
 Reg. N. 14 Fog. 392  
 IL CONSIGLIERE

- e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 040/TRI/DI/B del 17 marzo 2010 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 11 marzo 2010;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, reso con nota con protocollo n. 97777 del 24 maggio 2011, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17040/TRI/DI del 25 maggio 2011;
- Vista la nota della Regione Piemonte prot. n.10441/DB10.03 del 08 giugno 2011 in merito alla non assoggettabilità del "Progetto di bonifica dell'area ex Piemontese-area B" a valutazione di impatto ambientale;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica dell'area ex Piemontese-area B" trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota Prot. n. 16451/393 del 05/05/09, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - 1) Dovranno essere adottate tutte le misure cautelative durante la rimozione dei cumuli di terreno misto a frammenti di manufatti in amianto adiacenti all'area recintata (DPI, bagnatura, nebulizzazione etc.);
  - 2) Dovrà essere utilizzata acqua additivata da prodotti incapsulanti durante tutte le operazioni di nebulizzazione ed umidificazione dell'atmosfera effettuate per abbattere la polverosità nel corso delle operazioni di bonifica. Detta nebulizzazione con acqua additivata da prodotti incapsulanti dovrà essere effettuata anche durante le operazioni di decespugliamento. Durante tali operazioni tutti gli addetti dovranno essere muniti di appositi DPI (tute in Tyvec, guanti, maschere con filtro P3);
  - 3) Il luogo di deposito temporaneo dei sacchi in cantiere dovrà essere confinato almeno staticamente;
  - 4) Durante i lavori, i monitoraggi ambientali (3000 litri, 8-10 litri/min, analisi SEM) dovranno essere previsti con frequenza almeno settimanale. I monitoraggi di tipo personale (480 litri, 2-3 litri/min, analisi MOCE) dovranno avere frequenza almeno giornaliera su uno degli operatori;
  - 5) Per ciò che riguarda la recinzione perimetrale, dovrà essere impiegata idonea cartellonistica anti-intrusione e rischio amianto;
  - 6) Per ciò che concerne la restituibilità delle aree essa potrà avvenire solo dopo la verifica dell'assenza di fibre o nell'aria ambiente circostante tramite

campionamenti ambientali (con pompe ad alto flusso, 3000 litri, 8-10 l/m ed analisi al SEM) oppure nel suolo dopo bonifica mediante campionamenti e successiva analisi in MOCF dei primi 15 cm di terreno dal piano campagna (Top-soil). Il numero rappresentativo di campioni sarà stabilito sulla base delle dimensioni dell'area da parte dell'ARPA e dall'ASL e secondo quanto prescritto nel "Parere tecnico in merito al campionamento di suoli con possibile presenza di amianto ed altre fibre asbestiformi" elaborato dal Gruppo di Studio del Ministero della Salute per la ricerca delle fibre asbestiformi nelle acque e nei suoli dei siti inquinati da attività antropiche;

- 1) Prima dell'inizio delle attività dovrà essere trasmesso il relativo Piano di Lavoro ai fini dell'acquisizione del parere ISPESL.
2. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 11 marzo 2010.
3. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
4. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Alessandria mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta dal Comune di Casale Monferrato un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma, li

## IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Marco Lupo.

MINISTERO DELL'ECOLOGIA E DELLE ATTIVITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA LIGURIA  
DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE  
C/O ARPA  
Via ...  
Data 2/10/11

DIRETTORE  
*[Firma]*